Zone **inedificabili c)**: zone di rispetto dei tracciati della mobilità.
Comprendono le superfici destinate a costituire le fasce di rispetto a protezione ed eventuale ampliamento dei tracciati della mobilità (D.M. 1.4.68, Nuovo Codice della strada e relativo regolamento D.P.R. n°495/92, e successive modificazioni ed integrazioni).
In queste zone è vietata ogni edificazione a carattere permanente, e le superfici che siano in proprietà o in uso privato debbono essere decorosamente mantenute a verde o ad uso agricolo, o pavimentate per transito o parcheggio, con divieto di costituire depositi di materiali o scarico di rifiuti. Il Comune e gli enti competenti possono eseguire in queste zone impianti arborei e, limitatamente alle fasce di rispetto stradale, attrezzare aree di parcheggio, aprire piste ciclo-pedonali, e autorizzare l'installazione di stazioni di servizio alla mobilità (distributori carburanti e servizi ai mezzi e alle persone) a titolo precario. Le superfici ricadenti nelle zone di rispetto (ovvero che le aree in cui è presente un'intersezione tra i retini di vincolo e quelli di destinazione d'uso) possono essere conteggiate ai fini del computo degli indici urbanistici, pur costituendo le suddette zone di rispetto limite inderogabile all'edificazione; possono essere utilizzate e conteggiate ai fini degli standard urbanistici solo per la destinazione a parcheggio pubblico.
Le aree dove esiste il solo retino di vincolo o nessun retino (bianche), non sono conteggiabili ai fini del computo degli indici urbanistici.

Aree **inedificabili d)**: aree risultanti dai limiti di edificabilità.
Sono le aree risultanti dal tracciato dei limiti di edificabilità prescritti da apposite leggi (ad es. rispetto cimiteriale, rispetto ferroviario, vincoli di elettrodotto, aree di rispetto frane, aree di rispetto zone franose, ecc.) o prescritti dal PRG in situazioni particolari, a seguito dello studio geologico allegato; queste aree pur non essendo edificabili partecipano tuttavia della destinazione di zona corrispondente alla campitura riportata dal PRG, e dunque possono essere conteggiate ai fini del computo degli indici urbanistici.

Aree **inedificabili e)**: aree a tutela del verde privato.
Sono aree private a verde, alcune di carattere sostanzialmente puntuale allocate all'interno della struttura urbana consolidata, altre, invece, costituenti una cintura di contenimento della città esistente. In entrambi i casi in tali zone l'assetto vegetativo esistente e la particolare collocazione nel tessuto urbano o nel paesaggio rivestono particolare significato ambientale, e pertanto sono da sottoporre a tutela in ragione di un interesse generale preminente. La superficie vincolata non può essere conteggiata ai fini del computo degli indici urbanistici. È consentito esclusivamente l'intervento 4, con l'obbligo per i proprietari di mantenerle decorosamente a verde o ad uso agricolo.
Ove preesistenti edifici, sono consentiti solo interventi 14 (manutenzione ordinaria e straordinaria), 15 (demolizione di costruzioni esistenti) e 16 (eliminazione di costruzioni improprie o abusive non condonate).

Aree **inedificabili f)**: aree a tutela di immobili isolati di interesse storico.
Sul territorio di Zaccanopoli sono presenti tre immobili isolati, reliquati di edilizia religiosa (Chiesetta di San Francesco, Chiesetta di Madonna del Carmine ed Obelisco di S. Francesco), meritevoli di particolare tutela. A rispetto di tali costruzioni (puntualmente indicate sulle tavole di PRG), si prevede una fascia di rispetto di m 20 che definisce appunto le aree inedificabili di tipo f. È consentito sulle aree esclusivamente l'intervento 4, con l'obbligo per i proprietari di mantenerle decorosamente a verde o ad uso agricolo.
Per le costruzioni è consentito solo l'intervento 18 (restauro e risanamento conservativo).

Art.20
ZONE URBANIZZABILI - NORME GENERALI

1 - Le norme di zona prevedono la destinazione d'uso specifica, le funzioni ammesse in quanto accessorie alle specifiche e quelle compatibili in quanto soggette a limitazioni di peso percentuale o di collocazione.
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve risultare nella domanda e nel conseguente documento di abilitazione all'edificazione e nel certificato di agibilità. Qualunque cambiamento della destinazione d'uso per come definito all'art. 57 della L.U.R. n. 16/2002 è subordinato a provvedimento abilitativo da parte dell'Amministrazione Comunale e all'assolvimento degli oneri di urbanizzazione differenziali eventuali. In caso di mutamento di destinazione in contrasto o senza osservanza delle norme di PRG si applicano le sanzioni amministrative e penali di cui agli art. 15 e 17 della legge n.10/77.